



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2748 / 2020

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL' ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PRESENTATO DALLA DITTA CENTRO PLASTICA S.R.L. RELATIVO ALLA RICHIESTA DI AUMENTO DELLA POTENZIALITA' DI RECUPERO DI RESINA TERMOPLASTICA PRESSO LIMPIANTO DI RECUPERO SITO IN VIA G. GALILEI, 10 NEL COMUNE DI MIRANO (VE).

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2020-2022 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 819 del 27/12/2019;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2020 del 30.01.2020, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

- ix. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- x. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xi. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Premesso che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. l’atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale, con cui è aggiornato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ha indicato l’Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con atto di nomina del Dirigente dell’Area Ambiente del 29.06.2020 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento;
- v. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore e il collaboratore all’istruttoria Valentina Bugno non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all’obbligo di astensione così come stabilito dall’articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Preso atto che l’art. 103 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e il successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 37, relativo alla vigente emergenza epidemiologica COVID-19, prevede la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020 o avviati successivamente a tale data, per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 15.05.2020;

Dato atto che:

- i. il procedimento di cui trattasi è stato avviato in data 11.12.2019 con la pubblicazione sul sito della Città metropolitana di Venezia – Servizio Ambiente, della documentazione relativa alla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, unitamente all’avviso al pubblico di cui agli artt. 23 e 24, ed è pendente alla data del 23.02.2020;
- ii. in applicazione della sopra richiamata sospensione e di quanto disciplinato ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis, la data di scadenza del procedimento è definita alla data del 24 ottobre 2020.

Considerato che il citato articolo 103 c. 1 invita le Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la celere conclusione dei procedimenti;

Visti inoltre in materia di VIA

- i. il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che reca “Norme in materia ambientale”, ed in particolare: il titolo III della parte II che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale; il capo IV del titolo I della parte IV che disciplina le autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti; la parte III recante disciplina della tutela delle acque dall’inquinamento; la parte V titolo I che disciplina le emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- ii. l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il quale prevede che il proponente presenti all’autorità competente alla VIA un’istanza ai sensi dell’art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta[...], necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, ivi compreso dunque il permesso a costruire;

- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- iv. l’allegato A alla suddetta L.R. 4/2016 con il quale si effettua la ripartizione delle competenze tra Regione del veneto e Province in materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità;
- v. la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata in allegato A2 della L.R. 4/2016, al punto 7 lett. zb) “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento delle procedure di Verifica assoggettabilità a VIA richiesta;
- vi. l’istanza presentata è riferita in particolare alla lettera t) del punto 8 dell’allegato A2 “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”, di competenza regionale o provinciale/metropolitana in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione; è confermata la competenza della Città metropolitana di Venezia per tale modifica progettuale;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- viii. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- ix. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- x. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- xi. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Visti inoltre in materia di gestione rifiuti:

- i. il Capo IV del Titolo I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”;
- ii. l’art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- iii. il D.L. 24.06.2014 n. 91/2014, convertito con L. 11.08.2014 n. 116, che ha modificato l’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, con riferimento alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’art. 6, par. 2 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, che fissano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuti;
- iv. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- v. la Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” che integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;

- vi. l'art. 6, comma 1, lettera b) della succitata L.R n. 3/2000 a norma del quale compete alle province del Veneto l'approvazione dei progetti relativi ad impianti per il recupero di rifiuti speciali di cui al D.lgs 152/006 e ss.mm.ii.;
- vii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- viii. la DGRV n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- ix. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- x. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

Considerato inoltre che:

- i. la ditta Centro Plastica srl era in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, prot. n. 58879 del 30.09.2010, poi modificata ed integrata con provvedimenti prot. n. 46849 del 01.07.2011, prot. n. 27559 del 03.04.2014 e prot. n. 4768 del 19.01.2015, con scadenza il 30.03.2020;
- ii. a seguito dell'istanza acquisita al prot. n. 62711 del 30.09.2019 con la quale è stata chiesta l'attivazione della procedura ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 per l'aumento della potenzialità di recupero di resina termoplastica, la ditta ha successivamente presentato istanza di rinnovo senza modifica dell'autorizzazione vigente, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, acquisita al prot. n. 72810 del 13.11.2019, al fine di garantire l'operatività dello stabilimento fino al completamento degli interventi previsti dal potenziamento;
- iii. con prot. n. 161 del 03.01.2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rinnovo tal quale dell'autorizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi, art. 208 per un tempo di 36 mesi, per l'espletamento della procedura di VIA ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, la realizzazione delle modifiche e l'avvio dell'esercizio nella nuova configurazione;
- iv. con prot. n. 161 del 03.01.2020 è stata chiesta la rettifica dell'istanza con la corretta codifica delle operazioni di recupero richieste, di cui all'All. C parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- v. con prot. n. 4505 del 27.01.2020 sono state acquisite le osservazioni del ULLS 3 Serenissima in materia di controllo sull'applicazione dei regolamenti CE n. 1907/2006 (REACH) e 1272/2008 circa la possibile emissione di aldeidi e in particolare di formaldeide dai trattamenti termici di materiale plastico;
- vi. con prot. n. 6921 del 05.02.2020 la ditta ha presentato le polizza fideiussorie e ha rettificato correttamente l'istanza come richiesto;
- vii. con nota acquisita al prot. n. 13157 del 05.03.2020 Veritas SpA ha rilasciato il nulla osta allo scarico per le acque reflue assimilate alle domestiche;

Visto che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015.

Visto che l'attività è ora garantita dalla polizza fideiussoria n. 2279819 emessa da Coface con scadenza il 30.03.2023 e dalla polizza RCI n. 183-0841297430011 emessa da HBI Global, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 28.02.2021.

Dato atto che la ditta è in possesso della certificazione ambientale ISO14001 con scadenza il 10.01.2022.

Vista la Legge 2 novembre 2018, n. 128 entrata in vigore il 03.11.2019 che modifica l' art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e prevede che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208, che comprendano la cessazione della qualifica di rifiuto, siano rinnovate nel rispetto delle disposizioni ivi contenute;

Visto che, qualora non riconducibili a Regolamenti europei, le operazioni di recupero, anche se rientranti nelle filiere del D.M. 05.02.1998, devono rispettare i criteri individuati al comma 3 del citato articolo 184-ter;

Visto che in data 06.02.2020 è stato approvato da parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale il Doc. 62/20 recante le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste", disponibile sul sito www.snpambiente.it, che specifica al capitolo 4 i criteri condivisi per l'attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase di istruttoria dei procedimenti;

Ritenuto di dover verificare la conformità al nuovo articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, così come modificato dalla legge 2 novembre 2019, n.128, mediante l'acquisizione di una relazione tecnica redatta secondo le indicazioni del documento SNPA "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste", ovvero secondo i contenuti di cui alle tabelle 4.3 e 4.1, con particolare attenzione ai requisiti richiesti dai punti d) ed e) del comma 3 dell'art. 184-ter;

Richiamato il comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni con cessazione della qualifica di rifiuto, ed in particolare le lettere:

- d) affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'auto monitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Richiamato nuovamente l'art.103 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, relativo all'emergenza epidemiologica COVID-19, che prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020 o avviati successivamente a tale data per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 15.05.2020.

Visto che, in accordo con il successivo comma 2, le autorizzazioni in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 15.04.2020 conservano la loro validità fino al 15.06.2020.

Considerato quindi che con prot. n. 18314 del 03.04.2020 è stato rilasciato senza alcuna variazione e alle condizioni già autorizzate, il **provvedimento di rinnovo** dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con scadenza sino al 31.03.2023, che consente alla ditta di proseguire la propria attività di recupero nelle more del rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis e sino all'avvio del relativo esercizio provvisorio;

Visto che con nota prot. n. 29032 del 11.03.2020 la ditta ha trasmesso la relazione tecnica redatta in conformità all'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 ed ai contenuti delle linee guida SNPA, ottemperando così al punto 11 del provvedimento prot. n. 18314 del 03.04.2020.

Considerato che con nota prot. n. 31617 del 24.06.2020 è stato chiesto ad ARPAV il parere di conformità all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 della sopraccitata relazione;

Considerato che con nota prot. n. 41421 del 19.08.2020 è stato acquisito il parere di conformità di ARPAV, ritenendo la documentazione presentata dalla ditta conforme alle richieste definite alla tabella 4.1 delle linee guida SNPA n 23/2020, anche in considerazione dell'uso consolidato dei materiali prodotti.

Visti inoltre in materia di tutela delle acque

- i. la parte III sezione II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i recante disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare l'articolo 124 del decreto stesso che reca Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

- ii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- iii. la deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iv. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative";
- v. l'articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle acque che detta norme in materia di *acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio*;

Visti inoltre in materia di tutela dell'atmosfera

- i. il titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";
- ii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iii. l'art. 268, c.1, lett. gg-bis del D.Lgs 152/2006 che definisce i medi impianti di combustione;
- iv. l'art. 269 che disciplina "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti"

Visti in merito all'intervento edilizio

- i. il Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché la L.R. 27 giugno 1985, n. 61;
- ii. il vigente regolamento edilizio comunale;

Vista l'istanza acquisita agli atti della Città Metropolitana di Venezia con prot. n. 62711 del 30.09.2019 con la quale la ditta Centro Plastica Srl, con sede legale in Via G. Galilei, 10 Mirano (VE), ha chiesto il giudizio di compatibilità ambientale e le contestuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale a norma dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii relativi alla richiesta di aumento di potenzialità dell'attività di recupero di resina termoplastica presso l'impianto di recupero sito in Via G. Galilei, 10 nel Comune di Mirano (VE).

Ribadito che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata in allegato A2 della L.R. 4/2016, al punto 7 lett. zb) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'esplicitamento delle procedure di Verifica assoggettabilità a VIA richiesta;
- ii. l'istanza presentata è riferita in particolare alla lettera t) del punto 8 dell'allegato A2 "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", di competenza regionale o provinciale/metropolitana in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione; è confermata la competenza della Città metropolitana di Venezia;
- iii. la ditta Centro Plastica Srl ha chiesto in maniera volontaria l'attivazione della procedura di VIA e contestuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale a norma degli artt. art. 23, 26 e 208 e del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

- iv. è comunque possibile l'espletamento della procedura di VIA e contestuale approvazione del progetto qualora richiesto in modo volontario dalla società proponente;
- v. Nello specifico le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale richieste con l'istanza e da includere nel PAUR sono:
 - a. Permesso a costruire di competenza del Comune di Mirano;
 - b. Approvazione progetto ed autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto di trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 di competenza della Città metropolitana;
 - c. Modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura nera di competenza di Veritas SpA;
 - d. Parere Tecnico da parte di ARPAV;
 - e. Parere Tecnico da parte dell'ULSS 3 Serenissima;
 - f. Certificato Prevenzione Incendi da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - g. Autorizzazione Paesaggistica di competenza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
 - h. Parere Tecnico da parte del Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente".

Dato atto che in merito al procedimento di VIA:

- i. Con istanza protocollo n. 62711 del 30.09.2019 la ditta Centro Plastica Srl ha trasmesso il progetto, lo studio d'impatto ambientale e tutta la documentazione relativa all'approvazione del progetto;
- ii. In data 07.10.2019 è avvenuta la presentazione del progetto al comitato VIA;
- iii. Con nota prot. n. 64078 del 04.10.2019 è stata trasmessa la comunicazione di verifica di completezza della documentazione ai sensi dell'art. 27 bis c. 3 del D.Lgs. 152/2006, con al quale si sono invitati gli enti coinvolti a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata entro i 30 giorni;
- iv. Con nota acquisita al prot. n. 71230 del 06.11.2019 il Comune di Mirano ha richiesto la documentazione integrativa alla ditta, nell'ambito della verifica della completezza della stessa, ai fini dello svolgimento della procedura di VIA;
- v. Con nota acquisita con prot. n. 77999, 77996 e 77993 del 06.12.2019 la ditta ha trasmesso quanto richiesto dal Comune di Mirano con nota di cui sopra;
- vi. In data 11.12.2019 è stata pubblicata sul sito della Città metropolitana di Venezia – Servizio Ambiente, la documentazione relativa alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, unitamente all'avviso al pubblico;
- vii. In data 17.12.2019 si è svolta la presentazione al pubblico del progetto, ai sensi della L.R. 4/2016, presso la Sala Conferenze – 1° piano della Barchessa di Villa Errera a Mirano;
- viii. Con nota prot. n. 79624 del 13.12.2019 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona con prima riunione in data 15.01.2020;
- ix. Con nota prot. n. 4754 del 28.01.2020 è stato trasmesso il verbale prot. n. 4470 del 27.01.2020 relativo alla Conferenza dei servizi svoltasi in data 15.01.2020, nel quale è stata acquisita la nota di richiesta integrazioni da parte dell'ULSS 3 Serenissima;
- x. Con nota prot. n. 5648 del 31.01.2020 è stata acquisita da parte del Comune di Mirano, la richiesta di documentazione integrativa da fare alla ditta;
- xi. Con nota prot. n. 12944 del 04.03.2020 è stata trasmessa alla ditta la richiesta di integrazioni;

- xii. Con nota acquisita al prot. n. 18782 del 07.04.2020 la ditta ha richiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;
- xiii. Con nota prot. n. 20663 del 22.04.2020 è stata concessa la proroga richiesta con scadenza termini per la presentazione delle integrazioni al 15.06.2020;
- xiv. Con note prot. n. 29959, 29960 e 29961 del 16.06.2020 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- xv. Con nota prot. n. 30552 del 18.06.2020 è stata comunicata agli enti la presentazione della documentazione integrativa da parte della ditta e la successiva pubblicazione;
- xvi. Con nota acquisita al prot. n. 31660 del 25.06.2020 la ditta ha trasmesso spontaneamente la documentazione integrativa per Veritas SpA;
- xvii. Con note prot. n. 33019 e 33021 del 02.07.2020 è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Mirano; tale autorizzazione non tiene conto della documentazione integrativa e quindi delle modifiche introdotte dalla ditta, su richiesta del Comune di Mirano medesimo, pertanto è necessaria la variante alla paesaggistica;
- xviii. Con nota prot. n. 34248 del 08.07.2020 è stata convocata la commissione VIA prevista in data 13.07.2020 al fine di un confronto tra i componenti del comitato sulla integrazioni presentate dalla ditta;
- xix. Con nota prot. n. 36186 del 20.07.2020 è stato chiesto ad ARPAV il parere in merito alla relazione tecnica redatta in conformità all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 ed ai contenuti delle linee guida SNPA, trasmessa dalla ditta con documentazione acquisita in data 16.06.2020, al fine di ricomprenderlo nel Provvedimento Unico Autorizzativo ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006;
- xx. Con nota prot. n. 36257 del 21.07.2020 è stata convocata la conferenza dei servizi istruttoria prevista in data 27.07.2020;
- xxi. Con nota acquisita al prot. n. 36739 del 22.07.2020 la ditta ha trasmesso l'allegato di conformità per End of Waste e contestualmente anche la richiesta di variante di autorizzazione paesaggistica;
- xxii. Con nota prot. n. 37003 del 23.07.2020 è stato acquisito l'atto di assenso di Veritas;
- xxiii. Con nota prot. n. 37340 del 27.07.2020 è stato acquisito il parere di conformità di ARPAV in merito all'End of Waste;
- xxiv. Con nota prot. n. 42062 del 25.08.2020 la ditta ha trasmesso al Comune di Mirano e alla Soprintendenza la documentazione relativa alla variante (peraltro già agli atti) in "formato unico" al fine di agevolare il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica medesima;
- xxv. Con nota prot. n. 43745 del 03.09.2020 è stata trasmessa al Comune di Mirano la richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica entro i termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, stabiliti al 13.09.2020;
- xxvi. Con nota prot. n. 46656 del 17.09.2020 è stata acquisita la risposta del Comune di Mirano alla richiesta di cui sopra nella quale si specifica che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è in corso: il Comune ha trasmesso in data 07.09.2020 alla Soprintendenza la richiesta di parere vincolante ai sensi dell'art. 11 comma 5 del DPR 31/2017. Il provvedimento medesimo potrà essere rilasciato dopo il ricevimento del parere vincolante della Soprintendenza, da esprimere entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta oppure, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del DPR 31/2017, dopo il 28.09.2020, termine di scadenza del silenzio assenso in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente.
- xxvii. Con nota prot. n. 47795 del 23.09.2020 è stata convocata la commissione VIA prevista per il 28.09.2020, di verbale prot. n. 49951 del 02.10.2020 che ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito al progetto presentato dalla ditta;

- xxviii. Con nota prot. n. 49590 del 01.10.2020 la ditta ha trasmesso il cronoprogramma in ottemperanza alla prescrizione di cui alla lett. b) dell'atto di assenso rilasciato da Veritas SpA ed acquisito al prpt. n. 37003 del 23.07.2020;
- xxix. Con nota prot. n. 49609 del 01.10.2020 sono state acquisite come integrazioni spontanee da parte della ditta, le modalità di gestione dei rifiuti esitati dalle attività di scavo durante la fase di cantiere;
- xxx. Con note prot. n. 49627 e prot. n. 49633 del 01.10.2020 è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Mirano;
- xxxi. Con nota acquisita al prot. n. 51624 del 12.10.2020 il Comune di Mirano ha trasmesso la determinazione con richiesta di documentazione al fine del rilascio del permesso a costruire n. 528/19 relativo all'esecuzione delle opere di ampliamento e ristrutturazione ai fini dell'aumento della capacità di recupero di resina termoplastica richiesti dalla ditta;
- xxxii. Con nota prot. n. 48860 del 28.09.2020 è stata convocata la conferenza dei servizi conclusiva prevista in data 05 ottobre 2020, di verbale prot. n. 52468 del 14.10.2020.
- xxxiii. Con note acquisite al prot. n. 57962 e prot. n. 57965 del 10.11.2020 il Comune di Mirano ha fatto pervenire il permesso a costruire n. 528/19 per l'esecuzione delle opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia a nome di Centro Plastica Srl – Old Mill Holding Srl;

Acquisiti agli atti i pareri e le autorizzazioni formulati dai seguenti enti:

- i. **Veritas SpA:** atto di assenso allo scarico denominato MO 08/1 di acque reflue industriali, comprendente anche le acque meteoriche, acquisito al prot. n. 37003 del 23.07.2020, con le prescrizioni ivi contenute, allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante (**Allegato A1**).
- ii. **Veritas SpA:** nulla osta acquisito al prot. n. 37003 del 23.07.2020, per i seguenti scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti in ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A: MO 98/2, MO 08/3, MO 08/4, MO 08/5 – Categoria DOM nella fognatura comunale di Via Galilei, con le prescrizioni ivi contenute (**Allegato A1**).
- iii. **Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia:** parere di conformità al progetto presentato dalla ditta, ai soli fini antincendio, acquisito al prot. n. 19946 del 16.04.2020, allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante (**Allegato A2**).
- iv. **Comune di Mirano:** Autorizzazione Paesaggistica acquisita al prot. n. 33019 e n. 33021 del 02.07.2020, poi sostituita dalla Variante all'Autorizzazione Paesaggistica n. 119/19 per modifica alle pavimentazioni con allargamento delle aree di stoccaggio, spostamento di due container e modifica a due container/volumi tecnici, acquisita al prot. n. 49627 e prot. n. 49633 del 01.10.2020, che si allega al presente provvedimento e del quale ne fa parte integrante (**Allegato A3**).
- v. **Comune di Mirano:** Permesso a Costruire n. 528/19 acquisito al prot. n. 57962 e prot. n. 57965 del 10.11.2020 che si allega al presente provvedimento, del quale ne fa parte integrante (**Allegato A4**).
- vi. **ARPAV:** parere di conformità all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 ed ai contenuti delle linee guida SNPA relativamente alle operazioni di cessazione della qualifica di rifiuto svolte dalla ditta, acquisito agli atti con prot. n. 37340 del 27.07.2020 ed allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante (**Allegato A5**).

Ritenuto di fare proprio:

- i. i pareri e le prescrizioni dei sopracitati enti;
- ii. il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla commissione VIA in data 28.09.2020 ed acquisito agli atti della Città metropolitana di Venezia con prot. n. 49952 del 02.10.2020 allegato al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A6**).

- iii. le conclusioni del **verbale della conferenza dei servizi decisoria** del di cui all'art. 25 c.3 e dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 241/9, acquisito agli atti con protocollo n. 52468 del 14.10.2020 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A7**).

DETERMINA

1. Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole** in merito al progetto presentato dalla società CENTRO PLASTICA SRL, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA acquisita al prot. n. 62711 del 30.09.2019 e successivamente integrata con note acquisite al prot. n. 29959, 29960 e 29961 del 16.06.2020, relativa alla richiesta di aumento della potenzialità dell'attività di recupero di resina termoplastica presso l'impianto di recupero di rifiuti sito in Via G. Galilei, 10 Mirano (VE), per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 49952 del 02.10.2020 e con le condizioni ambientali di cui alla successiva lett. A).
2. **Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata** il progetto in parola relativo alla richiesta di aumento della potenzialità dell'attività di recupero di resina termoplastica presso l'impianto di recupero di rifiuti sito in Via G. Galilei, 10 Mirano (VE), acquisito agli atti con protocollo n. 62711 del 30.09.2019 e successivamente integrato.
3. **E' approvato ai sensi dell'art. 208** del D.lgs 152/06 e **ai sensi dell'art. 23 della L.R 3/2000** il progetto presentato dalla ditta Centro Plastica Srl con sede legale in via G. Galilei, 10 Mirano (VE) P. IVA 03817170271 relativo alla richiesta di aumento della potenzialità dell'attività di recupero di resina termoplastica presso l'impianto di recupero di rifiuti sito in Via G. Galilei, 10 Mirano (VE) per lo svolgimento delle operazioni ed attività sotto indicate e comunque richiamate al punto 11.2 del presente provvedimento, nelle aree meglio identificate nella planimetria allegata al presente provvedimento (**Allegato A8**), che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle prescrizioni indicate alla seguente lettera B:
 - Aumento della quantità giornaliera di rifiuti in ingresso trattati che passa da 15 t/g a 57,7 t/g;
 - Aumento della quantità annua di rifiuti in ingresso trattati che passa da 4500 t/annue a 20700 t/annue;
 - Rinuncia a trattare i rifiuti aventi cod. CER 150105 e 180104;
 - Installazione di una nuova linea di trattamento rifiuti, una linea di selezione ottica per suddividere la frazione bianca/neutra da quella colorata e una linea di estrusione;
 - Revisione del Lay-out dovuto ad una diversa distribuzione delle aree, con separazione fisica delle attività di trattamento rifiuti dalle attività di selezione, e lavorazione su EoW prodotto.
4. La società Centro Plastica srl è **autorizzata** secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale n. 33 del 16.04.1985 allo scarico nella fognatura nera comunale di Via G. Galilei, per le acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento rifiuti Cat. 4 del piano analitico Veritas SpA, e per le acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti, nel il punto di scarico denominato MO 08/1 nella fognatura nera comunale di Via G. Galilei, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel nulla osta rilasciato da Veritas SpA ed acquisito agli atti con prot. n. 37003 del 23.07.2020, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 allegato al presente provvedimento (**Allegato A1**).
5. La società Centro Plastica srl è **autorizzata** ai seguenti scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche – categoria DOM ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del PTA e così denominati: MO 08/2, MO 08/3, MO 08/4, MO 08/5, nella fognatura comunale di Via Galilei, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di assenso rilasciato da Veritas SpA ed acquisito al prot. n. 37003 del 23.07.2020, allegato al presente provvedimento (**Allegato A1**);
6. La società Centro Plastica S.r.l. è **autorizzata** ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 2 e 8 all'installazione e alla modifica sostanziale dello stabilimento sito all'indirizzo citato in oggetto. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i camini E1, E2, E3, E4, E5 ed E6.
7. E' **assentito** l'intervento edilizio per l'esecuzione delle opere connesse all'aumento della capacità di recupero di resina termoplastica (operazioni R3 ed R13) dalle attuali 4500 t/a fino alle 20700 t/a (...) secondo gli allegati grafici di progetto che si compongono di n. 17 elaborati, che vengono allegati al permesso per farne parte integrante e sostanziale e si rimanda allo stesso per le eventuali prescrizioni (**Allegato A4**).

8. La società Centro Plastica Srl è altresì in possesso della **variante all'Autorizzazione Paesaggistica n. 119/19** per modifica alle pavimentazioni con allargamento delle aree di stoccaggio, spostamento di due container e modifica a due container/volumi tecnici, rilasciata dal Comune di Mirano ed acquisita ai prott. nn. 49627 e 49633 del 01.10.2020, che si allega al presente provvedimento (**Allegato A3**).
9. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ricevimento del medesimo.
10. Si riportano di seguito suddivise per matrice **le prescrizioni** che la società Centro Plastica srl dovrà rispettare:

A) Compatibilità ambientale

11.1 La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale n.1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Il proponente dovrà definire nel dettaglio gli interventi di mitigazione acustica delle utilities dislocate lungo il lato nord del capannone produttivo, al fine di garantire il rispetto dei limiti di inquinamento acustico in corrispondenza dei ricettori. In particolare dovrà essere garantito il rispetto dei valori soglia di applicabilità del criterio differenziale in periodo notturno all'interno degli ambienti ricettori R1 ed R2. Si dovrà dare evidenza delle soluzioni adottate mediante presentazione di apposita Relazione Tecnica a firma di un Tecnico Competente di cui all'art. 2 della Legge 447/95 nella quale siano descritte le specifiche tecniche degli interventi realizzati e sia valutato l'abbattimento atteso.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvio provvisorio dell'impianto a CMVE.
Soggetto verificatore	CMVE

Condizione Ambientale n.2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Per quanto riguarda la componente rumore , nel Piano di Monitoraggio dovrà essere aggiunto un punto di misura in corrispondenza della ditta confinante sul lato nord – ricettore R5. Gli esiti dei rilievi dovranno dimostrare l'efficacia delle misure di mitigazione adottate nel contenere i livelli sonori entro i limiti
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dall'autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto nella nuova configurazione di progetto con invio dei risultati a CMVE.
Soggetto verificatore	CMVE

Condizione Ambientale n.3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche conoscitiva in occasione delle attività di scavo e movimentazione terra, presso i punti di misura identificati nella planimetria allegata al PMA come CN – CS – CE – CO e presso i ricettori R1-R2-R3-R4-R5, adottando le stesse modalità di campionamento, parametri di misura ed elaborazione dei dati previste nel PMA medesimo. In caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale, dovrà essere richiesta deroga al comune di Mirano.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CMVE la documentazione relativa alle verifiche fonometriche e l'eventuale documentazione che rechi l'evidenza della richiesta di deroga al comune di Mirano. L'invio dovrà avvenire entro 30 giorni dall'effettuazione della campagna di monitoraggio.
Soggetto verificatore	CMVE

Condizione Ambientale n.4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche presso i punti di misura identificati nella planimetria allegata al PMA come CN – CS – CE – CO, e ricettori limitrofi (R1-R2-R3-R4-R5), adottando le stesse modalità di campionamento, parametri di misura ed elaborazione dei dati previste nel PMA medesimo e nella relazione previsionale acustica, in orario diurno e notturno. In caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale, dovranno essere attuate senza ritardo, e documentate, ulteriori misure di mitigazione, con ripetizione dell'indagine fonometrica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CMVE la documentazione relativa alla/e campagna/e fonometriche e l'eventuale documentazione che rechi l'evidenza dell'attuazione delle ulteriori misure di mitigazione e ne dimostri l'efficacia. La prima campagna di verifica dovrà avvenire entro 60 giorni dall'autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto nella nuova configurazione di progetto con invio dei risultati a CMVE. In caso di superamenti dei livelli acustici di zonizzazione, entro 30 giorni dovranno essere trasmessi a CMVE e ARPAV gli interventi di attenuazione previsti. L'invio dei risultati dell'eventuale seconda campagna fonometrica dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori necessari per le misure di attenuazione segnalate, con dichiarazione firmata del Direttore dei Lavori.
Soggetto verificatore	CMVE, ARPAV

Condizione Ambientale n.5

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Dovrà essere effettuata una campagna consistente in rilievi di traffico automatici e manuali e analisi dei flussi veicolari con l'impianto a regime nella configurazione di progetto, relativamente alla rete viaria afferente lo stabilimento in esame e ai nodi considerati nella relazione di impatto viabilistico, adottando le stesse modalità di monitoraggio e di elaborazione dei dati previste nella relazione medesima.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CMVE la documentazione relativa alla campagna di rilievo del traffico vista sopra, che verrà condivisa con gli uffici della Città Metropolitana competenti alla gestione della viabilità. L'invio dei risultati dovrà avvenire entro 60 giorni dall'autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto nella nuova configurazione di progetto.
Soggetto verificatore	CMVE

Condizione Ambientale n.6

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Dovranno essere adottate misure a carattere operativo e gestionale atte a ridurre lo sviluppo di polveri e il contenimento delle emissioni in atmosfera , quali ad esempio: umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e degli eventuali cumuli di inerti e gestione attenta dei mezzi e dei macchinari.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovranno essere trasmesse a CMVE le procedure gestionali che l'Azienda intende adottare specificando gli interventi di contenimento delle polveri e delle emissioni

	dei mezzi d'opera, le modalità operative e le attrezzature impiegate, entro 15 giorni prima dell'apertura del cantiere.
Soggetto verificatore	CMVE

Condizione Ambientale n.7

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Con esercizio a regime nella configurazione di progetto, nelle emissioni all'atmosfera del camino E4 della linea estrusione, dovranno essere ricercate anche le Aldeidi (in particolare la Formaldeide), inserite fra gli inquinanti da monitorare nel suddetto camino E4, come da richiesta ULSS 3 Serenissima, nell'autorizzazione all'esercizio definitiva rilasciata da CMVE. Si richiede di inviare: <ul style="list-style-type: none"> a) alla CMVE e all'ULSS 3 le analisi di avvio a seguito della comunicazione di messa in esercizio dell'impianto modificato, con le modalità previste dalla prescrizione n. 11.66 b) le analisi semestrali delle aldeidi e in particolare della formaldeide per i primi due anni, dal rilascio dell'autorizzazione. c) In esito alle analisi svolte si potrà valutare l'opportunità di installazione di un sistema di abbattimento a carboni attivi.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati delle campagne analitiche semestrali effettuate sulle emissioni del camino E4 , con la ricerca delle aldeidi e della formaldeide dovranno essere trasmessi a CMVE e ULSS 3 entro 30 giorni dalla loro effettuazione.
Soggetto verificatore	CMVE

Condizione Ambientale n. 8

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	In fase di progettazione esecutiva l'Azienda dovrà definire la tipologia della paratia di ritenuta delle acque di spegnimento in caso d'incendio del magazzino prodotto finito, da montare sul portone del magazzino medesimo.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Il progetto definitivo della paratia, di tipo manuale o mobile senza ancoraggio, contenente le dimensioni, le modalità di montaggio e la descrizione del funzionamento, dovrà essere trasmesso a CMVE entro 30 giorni dall'inizio dei lavori
Soggetto verificatore	CMVE

Condizione Ambientale n.9

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	In corso d'opera

Oggetto della condizione	L'Azienda dovrà provvedere alla verifica dell'integrità del cordolo perimetrale dell'impianto e intervenire al ripristino di eventuali tratti mancanti in modo tempestivo ed efficace.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	A lavori ultimati, 15 giorni prima dell'avvio dell'impianto in esercizio provvisorio, dovrà essere trasmessa a CMVE una dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti l'integrità del cordolo e la sua tenuta sull'intero perimetro dello stabilimento, con idonea documentazione fotografica.
Soggetto verificatore	CMVE

B) Gestione rifiuti

11.2 La ditta Centro Plastica Srl è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 23-25 della L.R. 3/2000 alla realizzazione della modifica sostanziale per l'impianto di recupero di rifiuti sito in Via G. Galilei, 10 nel Comune di Mirano, secondo il progetto presentato con nota prot. n. 62711 del 30.09.2019 e alle successive integrazioni citate in premessa per le attività di recupero di cui all'Allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modifiche consistenti in:

- Aumento della quantità giornaliera di rifiuti in ingresso trattati che passa da 15 t/g a 57,7 t/g;
- Aumento della quantità annua di rifiuti in ingresso trattati che passa da 4500 t/annue a 20700 t/annue;
- Rinuncia a trattare i rifiuti aventi cod. CER 150105 e 180104;
- Installazione di una nuova linea di trattamento rifiuti, una linea di selezione ottica per suddividere la frazione bianca/neutra da quella colorata e una linea di estrusione;
- Revisione del Lay-out dovuto ad una diversa distribuzione delle aree, con separazione fisica delle attività di trattamento rifiuti dalle attività di selezione, e lavorazione su EoW prodotto.

11.3 L'inizio dei lavori descritti dal progetto deve avvenire entro 1 anno dalla data del presente provvedimento e gli stessi devono concludersi entro 3 anni. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.

11.4 La data di inizio lavori dovrà essere comunicata a questa amministrazione.

11.5 La ditta con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per l'avvio provvisorio dell'impianto, secondo la modifica approvata con il presente provvedimento, deve presentare le garanzie finanziarie dovute ai sensi della DGRV n. 2721/2014 secondo il **modello trasmesso unitamente** al presente provvedimento. In caso di fidejussione o polizza fideiussoria emessa entro il 31.12.2020 l'importo complessivo è di Euro 60825,60 = *sessantamilaottocentocinquante/60*; diversamente tale importo dovrà essere rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria annua all'ultimo anno disponibile. La fidejussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fidejussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fidejussore saranno vidimati e restituiti per accettazione. Dovrà altresì essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della quietanza di pagamento della polizza RCI per l'anno in corso.

11.6 Il rinnovo della certificazione ISO14001 deve essere trasmesso **entro 30 giorni dalla scadenza**, ovvero i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati nel medesimo termine.

11.7 L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte di questa Amministrazione, della fideiussione prestata, alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:

- a. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
- b. collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate;
- c. certificato di agibilità dei manufatti;
- d. data di avvio dell'impianto;

e. il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2006;

f. Piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;

g. autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;

h. trasmissione di quanto richiamato alla condizione ambientale n. 3 di cui al punto 11.1;

i. trasmissione di quanto richiamato alla condizione ambientale n. 6 di cui al punto 11.1;

j. trasmissione di quanto richiamato alla condizione ambientale n. 9 di cui al punto 11.1

k. aggiornamento del piano di monitoraggio di cui alla condizione ambientale n. 2 del punto 11.1 con l'aggiunta del punto di misura in corrispondenza della ditta confinante sul lato nord – ricettore R5;

11.8 Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia.

11.9 **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000. L'efficacia del processo di recupero deve essere dimostrata per ciascuna delle linee di trattamento autorizzata, nelle condizioni di esercizio più gravose (adeguatamente documentate) e alla massima potenzialità dell'impianto, mediante adeguate analisi chimiche e/o merceologiche svolte sul rifiuto in ingresso e sul prodotto del trattamento.

11.10 **Entro 15 giorni** dalla data di comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio la ditta dovrà trasmettere quanto prescritto alla condizione ambientale n. 1 di cui al punto 11.1;

11.11 A decorrere dalla data di avvio dell'impianto in esercizio provvisorio ai sensi del presente provvedimento, è revocato il provvedimento prot. n. 18314 del 03.04.2020. Dalla medesima data la ditta ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

11.12 Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi:

R3: Selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di plastica conforme alle norme UNIPLAST;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

da svolgersi nelle aree funzionali identificate nella **planimetria allegata (Allegato A8)** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata, e non in contrasto con il presente provvedimento, si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica.

11.13 Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella tabella seguente:

CER	Descrizione	Operazione
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3- R13

150102	Imballaggi in plastica	R3-R13
191204	Plastica e gomma	R3-R13
200139	Plastica	R3-R13

- 11.14 La capacità complessiva della messa in riserva dei rifiuti presenti istantaneamente nell'impianto, (ricevuti da terzi, in fase di trattamento e/o prodotti, non può superare le **450 tonnellate**.
- 11.15 La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **57.6 tonnellate/giorno, e le 20700 ton/anno**.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

- 11.16 Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

- 11.17 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche.

Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

- 11.18 La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
- 11.19 Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, lettera b), c) e g).
- 11.20 I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, codificati con i codici CER della famiglia 19.12 xx, sono stoccati presso l'impianto in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 11.14.
- 11.21 I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
- 11.22 Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato ed il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
- 11.23 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter

- 11.24 Le tipologie di rifiuto che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 sono individuati nella tabella allegata (**Allegato A9**) al presente provvedimento;
- 11.25 Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di End of Waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nella tabella di cui al punto precedente. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 11.26 Dovranno essere effettuate, per ciascun lotto di produzione, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto alle specifiche indicate nella tabella di cui al punto 11.24 e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di Controllo.
- 11.27 In nessun caso gli imballaggi rigenerati dovranno essere destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano o animale.
- 11.28 Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le end of waste prodotte è di **36 mesi dalla data di produzione**. Dovrà essere comunicato a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia il superamento di tale termine, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento, nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non far rientrare il lotto nelle previsioni di cui al punto successivo.
- 11.29 Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate.

Sistema di gestione

- 11.30 Considerato che la ditta risulta in possesso di Certificazione Ambientale ISO14001, ISO 9001 e di un Piano di Gestione Operativa che integra il Sistema di Gestione Ambientale e che inoltre risultano definite le specifiche procedure, conformi alle norme UNIPLAST UNI 10667, volte ad assicurare la tracciabilità del percorso produttivo finalizzato al recupero dei rifiuti in ingresso, copia delle citate procedure dovrà essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messe a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.
- 11.31 In caso di mancato rinnovo delle certificazioni di cui al punto 11.30, **entro 30 giorni**, dovrà essere comunicato il sistema di gestione interno adottato in sostituzione del precedente, i cui contenuti devono essere conformi a quanto valutato in riferimento alla tracciabilità dei flussi. Dovranno altresì essere trasmesse a questa Amministrazione e all'ARPAV – DAP VE e Osservatorio Regionale sui rifiuti le procedure adottate.

Dichiarazione di conformità

- 11.32 La dichiarazione di conformità per l'end of waste indicato come SCAGLIA HDPE (HDPE FLAKES), conforme alle norme UNIPLAST UNI 10667-2 deve avere i seguenti contenuti:
- Dati del Produttore;
 - Denominazione della categoria di prodotti e descrizione delle caratteristiche merceologiche;
 - Dichiarazione attestante che la partita di prodotti è conforme alle norme UNIPLAST UNI 10667 con indicazione della norma specifica legata al tipo di polimero;
 - Quantità della partita;
 - Rapporti di prova, relativi al semestre di riferimento, a supporto della conformità ai requisiti della norma UNI 10667-2;
- 11.33 Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo

i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

- 11.34 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 11.35 Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- 11.36 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 11.37 Il numero massimo di balle di rifiuti sovrapposte non potrà essere superiore a 3. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità delle balle.
- 11.38 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 11.39 La messa in riserva dei rifiuti prodotti dal trattamento dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati, onde evitare il dilavamento meteorico. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
- 11.40 Ogni singola partita di rifiuto conferita in impianto dovrà essere stoccata in modo da poter essere prelevata ed avviata a trattamento prioritariamente rispetto alle partite conferite in impianto in tempi ad essa successivi (cosiddetto metodo "first in-first out"). In tal senso, devono essere rappresentate in idoneo cartello esposto in impianto le modalità di deposito e prelievo dei rifiuti, per ciascuna area di stoccaggio. Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
- 11.41 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 11.42 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 11.43 I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosibili, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 11.44 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Prescrizioni di carattere generale

- 11.45 I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 11.46 Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 11.47 L'impianto deve essere gestito nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi

per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

- 11.48 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 11.49 L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 11.50 Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
- 11.51 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 11.52 **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 11.53 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 11.54 **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.
- 11.55 La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 11.56 Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
- 11.57 Eventuali rifiuti conferiti in impianto, che successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 11.58 La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 11.59 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 11.60 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.

- 11.61 La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 11.62 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 11.63 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di MIRANO (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 11.64 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.

C) Emissioni in atmosfera

11.65 Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. Per il parametro formaldeide dovrà essere rispettato il limite presente nella tabella A1 - classe II dell'All. I, Parte V – D.Lgs 152/06. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Camino (n.)	Provenienza effluente	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
E1	Lavaggio e macinazione	Polveri	300
E2	Lavaggio e macinazione	Polveri	120
E4	Settore EoW Estrusione	Polveri	600
		COT	1500
E5	Settore EoW Zona insaccaggio "A"	Polveri	60
E6	Settore EoW Zona insaccaggio "B"	Polveri	60

- b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. E1, E2, E5, E6 e annuali al camino E4. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui alla lettera e), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- c) Per i primi due anni dal rilascio dell'autorizzazione la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi semestrali alle emissioni afferenti al camino E4, nelle quali dovranno essere ricercate le aldeidi e in

particolare la formaldeide. I risultati delle campagne analitiche semestrali dovranno essere trasmesse a questa Amministrazione e all'ULSS 3 Serenissima entro 30 giorni dalla loro effettuazione. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

- d) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E1, E2, E4, E5, E6;
- e) Al fine di limitare le emissioni diffuse nell'ambiente circostante dovrà essere garantita la pulizia dei piazzali.

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nella gestione dei medi impianti di combustione nuovi di cui all'art. 268 comma gg-bis) - 2 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- f) le emissioni derivanti da medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella, individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertinenti al tipo di combustibile utilizzato:

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
E3	medio impianto di combustione	Ossidi di azoto (NO ₂)	160 *

*** Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso**

- g) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti al camino n. E3. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al libretto di centrale di cui alla lett. h) 2., a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- h) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- i) deve essere rispettato quanto previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. In particolare:
 1. il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati. Al fine dell'ottemperanza alla presente prescrizione, risulta valido il patentino previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 2. l'impianto deve essere munito di un «libretto di centrale» secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del DPR 26 agosto 1993 n. 412. Il libretto di centrale va tenuto presso lo stabilimento dove è installato l'impianto.

- j) ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs. devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
- 11.66 Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. E1, E2, E3, E4, E5 e E6. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 30 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Al camino E4, oltre ai parametri riportati nella tabella alla lettera a), dovranno essere ricercate le aldeidi e nello specifico la formaldeide. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
- 11.67 Le emissioni provenienti dai camini n. Sf1-1, Sf1-2, Sf1-3, Sf1-4, afferenti ai silos di stoccaggio, non necessitano di autorizzazione in quanto non producono emissioni inquinanti ai sensi dell'art. 268 c.1 lett. b) del D.Lgs. 152/06.
- 11.68 I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- 11.69 I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
- 11.70 Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.
- 12 L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato, previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- 13 Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.
- 14 Il termine della conclusione del procedimento pari a 190 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge (incluse quelle previste al D.Lgs. 18/2020), era fissato al giorno **24.10.2020**. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
- 15 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- 16 Il presente provvedimento viene trasmesso mezzo PEC alla società Centro Plastica s.r.l., al Comune di Mirano, alla Regione del Veneto-Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, all'Osservatorio suolo rifiuti di ARPAV, all'AULSS 3 Serenissima, a Veritas SpA, al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Treviso, Belluno e Padova e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente